



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 91/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005"

relatore: P. CAPUTO (Deliberazione di Giunta n. 153 del 27/4/2021);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	28/4/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	29/4/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Progetto di legge n. 91/XI di iniziativa della Giunta regionale pag. 3
Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005

Normativa regionale

Legge regionale del 2 luglio 2020 n. 13 pag. 13
Norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005

Legge regionale del 21 dicembre 2005 n. 17 pag. 15
Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.

Normativa comparata

Regione Liguria - Legge regionale del 5 luglio 2016 n. 14 pag. 33
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione), in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (legge sulla crescita)

Regione Emilia Romagna - Legge regionale del 29 dicembre 2015 n. 25 pag. 34
Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di demanio marittimo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9

Regione Lazio - Legge regionale del 26 giugno 2015 n. 8 pag. 37
Norme in materia di aree protette. Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche

Documentazione citata

Delibera di Consiglio regionale della Calabria n. 147/2007 pag. 40
Adozione PIR – Piano di Indirizzo Regionale (art. 7 Legge regionale n. 17/2005 «Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 153 della seduta del 27 APR. 2021.

Oggetto: Proposta disegno di legge: «Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005».

Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Avv. Elvira COSTANTINO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 189318 del 26/4/2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA

la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 recante: Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo;

TENUTO CONTO

che l'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 ha cagionato effetti socio-economici negativi sul territorio calabrese a carico delle PMI e, tra queste, alle imprese balneari;

che, attesa la rilevanza economica che le medesime assumono nell'ambito del tessuto economico calabrese anche in considerazione della vocazione turistica territoriale, è opportuno contemperare i principi dell'uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione con le esigenze delle attività turistico-ricreative, anche alla luce delle prescritte misure di prevenzione igienico sanitarie;

che, diminuendo la percentuale di spiaggia libera e affidandone una percentuale maggiore alla vigilanza degli stabilimenti balneari, viene garantito un più scrupoloso rispetto delle misure di prevenzione sanitaria (quali il distanziamento, le misure igieniche, etc.) imposte dalle linee guida ministeriali;

CONSIDERATO che con la legge regionale n. 13 del 29 giugno 2020, al fine di contenere gli effetti negativi sul territorio calabrese scaturenti dalla emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte modifiche di carattere temporaneo alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17;

PRESO ATTO che il perdurare della situazione emergenziale derivante dall'epidemia SARS-COVID-19 è a tutt'oggi ancora in atto;

RITENUTO pertanto necessario che le citate disposizioni - scadute al termine della stagione balneare 2020 in considerazione del loro carattere transitorio ed eccezionale - siano riproposte anche per la prossima stagione balneare 2021, secondo l'articolato descritto nell'allegato A "Disegno di legge: «Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005».

RAVVISATO, per quanto in precedenza esposto, il carattere dell'indifferibilità e dell'urgenza dell'intervento normativo, trattandosi di misure connesse alla situazione sanitaria emergenziale derivante dalla epidemia COVID-19;

EVIDENZIATO che la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata con il supporto tecnico-giuridico del Settore "Ufficio Legislativo";

VISTI

gli allegati A, B, C che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore competente, ing. Domenica Catalfamo;

DELIBERA

1.- di proporre al Consiglio Regionale il disegno di legge avente ad oggetto: "Modifiche all'art.14 della Legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 recante "Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" per come meglio specificate negli allegati A, B, C, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2.- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.


IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

(MONTILLA)


IL PRESIDENTE F.F. (SPIRRI)

Allegato alla deliberazione
n. 153 del 27 APR 2021



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Ing. Gianfranco Comito
Dirigente generale

Dipartimento Tutela dell'Ambiente

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calasbria.it

e p.c.

Ing. Domenica Catalfamo

Assessore alle Infrastrutture,

Pianificazione e Sviluppo Territoriale, Pari opportunità

domenica.catalfamo@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Proposta disegno di legge Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazione agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.". Riscontro nota prot. 183017 del 21.04.2021 – rettifica parere prot. 186820/2021

A riscontro della nota prot. 183017 del 21/04/2021, relativa alla proposta deliberativa "Proposta disegno di legge Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazione agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

DE CELLO
FILIPPO
26.04.2021
10:41:27
UTC

1 di 1

Disegno di legge: <<Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.

Articolo 1

(Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. Nel comma 2, lettera b), n. 3) dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, dopo la parola "2020" sono inserite le seguenti "e per la stagione balneare 2021".

Articolo 2

(Integrazioni all'articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. L'articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 è così integrato:
 - a) nel comma 4, dopo la parola "2020" sono inserite le seguenti "e per la stagione balneare 2021";
 - b) nel comma 7, dopo la parola "2020" sono inserite le seguenti "e per la stagione balneare 2021";
 - c) nel comma 8, dopo la parola "2020" sono inserite le seguenti "e per la stagione estiva 2021".

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Relazione descrittiva

Disegno di legge: <<Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.

La Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 – avente ad oggetto “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” – ha delegato, ai sensi dell’art. 4, alle Amministrazioni comunali l’esercizio delle funzioni amministrative attive sulle aree del demanio marittimo, conservando in capo alla Regione Calabria le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza (art. 3).

Con Legge regionale n. 13 del 29 giugno 2020, al fine di contenere gli effetti socio-economici negativi sul territorio calabrese determinati dalla emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID- 19, sono state introdotte modifiche di carattere temporaneo alla Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, con lo scopo di contemperare da un lato le esigenze dell’uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione e dall’altro le esigenze delle attività turistico-ricreative, con particolare riferimento agli stabilimenti balneari; inoltre, diminuendo la percentuale di spiaggia libera e affidandone una percentuale maggiore alla vigilanza degli stabilimenti balneari, viene garantito un più scrupoloso rispetto delle misure di prevenzione sanitaria (quali il distanziamento, le misure igieniche, etc.) imposte dalle linee guida ministeriali.

Le modifiche hanno riguardato gli artt. 14 e 27 della L.R. 17/05.

L’art. 14 - recante “Norme di salvaguardia” - disciplina le concessioni che possono essere rilasciate nelle more dell’approvazione del Piano Comunale di Spiaggia.

La norma, introdotta al numero 3) della lett. b) dalla citata LR n.13/20, vigente per la sola stagione balneare 2020, prevedeva che, su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni potessero concedere l’area “interposta” o “interclusa” - non oggetto di concessione – esistente tra le strutture di servizio poste a monte dell’arenile e quella a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell’area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Tali disposizioni erano ritenute valide ed applicabili, in generale, in assenza di Piano Comunale delle Spiagge approvato (atteso, in questo caso, il carattere della stagionalità delle concessioni); in presenza di Piano Comunale delle Spiagge approvato, la norma aveva validità esclusivamente per la stagione estiva 2020.

Parimenti, la citata legge regionale n.13/20 ha apportato modifiche di carattere provvisorio all’art. 27 - “Norma Transitoria” – con efficacia limitata alla sola stagione 2020.

Si premette che la Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, come integrata dalle previsioni del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) adottato con Deliberazione del Consiglio regionale n.147/2007, prevede il divieto di ampliare il fronte mare dell’area assentita in concessione, anche al fine di garantire la fruizione della libera balneazione.

Al fine di contenere gli effetti socio-economici sul territorio calabrese determinati dalla emergenza sanitaria e nell’intento di contemperare le esigenze dell’uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione con le esigenze delle attività turistico-ricreative, con particolare riferimento agli stabilimenti balneari, è stata prevista, in deroga al regime ordinario, la facoltà dei Comuni di concedere un’estensione dell’area in concessione mediante ampliamento del fronte-mare sino al massimo del 30% di quello relativo alla

concessione demaniale in essere, nel rispetto di particolari condizioni dettagliate nell'articolato, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di concessione.

Le disposizioni transitorie proposte venivano applicate sia in presenza che in assenza di PCS approvato.

Atteso il perdurare della situazione emergenziale derivante dall'epidemia SARS- COVID-19, a tutt'oggi ancora in atto, che ha determinato il protrarsi del periodo di crisi economica soprattutto a carico delle PMI, è opportuno, anche in coerenza con gli indirizzi nazionali, che le medesime disposizioni - scadute al termine della stagione balneare 2020 in considerazione del loro carattere transitorio ed eccezionale - siano riproposte anche per la prossima stagione balneare 2021.

Le integrazioni contenute nel testo normativo in questione attengono, pertanto, alla mera riproposizione delle deroghe - valesvoli nella precedente formulazione per la sola stagione balneare 2020 – anche per la prossima stagione balneare 2021.

La normativa eccezionale presenta *in re ipsa* i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza e, pertanto, è idonea ad essere portata alla cognizione dell'attuale Consiglio regionale.

Dalle presenti proposte di novellazione, trattandosi di semplici variazioni temporanee della norma, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Disegno di legge: <<Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art.1	L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto integra l'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) come modificato dalla LR n.13/20, prevedendo l'applicabilità della deroga - introdotta al n.		A	0

	3) dell'art.14 per la sola stagione balneare 2020 -anche alla stagione balneare 2021.			
Art.2	L'articolo 2 ha natura ordinamentale in quanto integra il comma 8 dell'articolo 27 della l. r. 17/2005, come modificato dalla LR n.13/20, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni eccezionali e transitorie – introdotte ai commi 4,5,6 e 7 del medesimo art.27 per la sola stagione balneare 2020 -anche alla stagione balneare 2021.			
Art.3	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			
Art.4	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in			

	vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			
--	--	--	--	--

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale

Legge regionale 2 luglio 2020, n. 13

Norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.

(BURC n. 66 del 2 luglio 2020)

Art. 1

(Integrazioni all'articolo 14 della [l.r. 17/2005](#))

1. Dopo il numero 2) della lettera b) dell'articolo 14 della [legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17](#) (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è aggiunto il seguente:
"3) concessioni demaniali marittime stagionali dell'area "interposta" o "interclusa" tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del virus da Covid-19, sono autorizzate, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato A, punto A.17, del [d.p.r. 31/2017](#). Le disposizioni di cui al presente numero 3) restano valide e applicabili, sia in assenza che in presenza di PCS approvato, esclusivamente per la stagione estiva 2020."

Art. 2

(Integrazioni all'articolo 27 della [l.r. 17/2005](#))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della [l.r. 17/2005](#) sono aggiunti i seguenti:
"4. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni possono concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte mare sino al massimo del 30 per cento di quello attualmente in essere, alle seguenti condizioni:
a) sia rispettata la percentuale pari al 30 per cento del fronte mare per la libera fruizione, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione, per il medesimo comparto o la medesima zona omogenea, di ogni singolo comune rivierasco;
b) il fronte mare complessivo derivante dall'estensione non sia superiore a 100,00 (cento) metri lineari, fatte salve le attività ricettive alberghiere, i villaggi turistici, i campeggi e le altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, che dimostrino, in ragione del numero complessivo di posti letto - o ospiti nel caso di campeggi - disponibili, la necessità di ottenere l'estensione del fronte mare, per il rispetto del necessario distanziamento.
5. L'estensione dell'area concedibile da destinare a zone d'ombra (sdraio/lettini e ombrelloni), anche in deroga alla distanza minima di 50,00 (cinquanta) metri lineari tra adiacenti aree assentite in concessione, è subordinata alla valutazione da parte dei singoli Comuni delle specifiche condizioni geomorfologiche del territorio e delle peculiarità dei luoghi, fermo restando le relative funzioni di vigilanza in capo ai medesimi Comuni disposte dall'articolo 22 e le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.
6. I Comuni sono tenuti ad inviare, al settore regionale competente e all'amministrazione marittima territorialmente competente, una copia di ogni

provvedimento di rilascio, o variazione di concessione demaniale marittima adottato, unitamente a schema di calcolo del canone e dell'addizionale regionale.

7. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire la massima semplificazione amministrativa, in applicazione del principio di sussidiarietà, esclusivamente per la stagione balneare 2020, la richiesta al settore regionale competente in materia di demanio marittimo di pareri vincolanti e/o obbligatori, previsti dalla presente legge e/o dal Piano di Indirizzo Regionale, resta a discrezione dei Comuni, fatti salvi eventuali controlli che la Regione si riserva di effettuare.
8. Le disposizioni transitorie di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non sono prorogabili, sono valide esclusivamente per la stagione estiva 2020 e applicabili sia in presenza che in assenza di PCS approvato.”.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17**Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.**

(BURC n. 23 del 16 dicembre 2005, supplemento straordinario n. 10 del 30 dicembre 2005)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 21 agosto 2006, n. 7; 26 febbraio 2010, n. 8; 30 luglio 2010, n. 20; 23 dicembre 2011, n. 47; 27 aprile 2015, n.11; 29 giugno 2016, n. 15; 27 dicembre 2016, n. 44; 6 aprile 2017, n. 7; 9 maggio 2017, n. 16; 25 novembre 2019, n. 46; 2 luglio 2020, n. 13)

(La Corte costituzionale, con sentenza n.10/2021, pubblicata in G.U. 3 febbraio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1 della l.r. 46/2019 che modifica l'alinea e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della presente legge)

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 nonché di quelle conferite ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Attività turistiche e ricreative

1. Per attività turistico ricreative si intendono:

- a) stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
- b) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
- c) esercizi commerciali tipici;
- d) noleggio di imbarcazioni e natanti;
- e) ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
- f) campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
- g) esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;
- h) servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime che hanno come scopo la gestione di strutture ad uso turistico ricreativo realizzate per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto, imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo.

3. Per le concessioni già autorizzate i titolari delle medesime, previa comunicazione all'autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia dell'autorizzazione, escludendosi nel periodo sopraindicato qualsiasi attività di impresa turistico-ricreative.

Articolo 3

Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione, in attuazione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e della Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e dell'articolo 9 della legge n. 88/2001 le funzioni di:

- a) programmazione ed indirizzo generale;
- b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo;
- c) formazione del catasto del demanio marittimo;
- d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;
- e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale;
- f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza;
- g) pianificazione del sistema portuale regionale;
- h) la definizione, in sede di approvazione del Piano di cui al successivo articolo 6, dei criteri generali, dei criteri che riguardano i materiali da utilizzare, le modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di ripascimento delle spiagge.

Articolo 4

Funzioni e competenze dei Comuni

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione conferisce ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:

- a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico - ricreative;
- c) l'autorizzazione al subingresso nella concessione;
- d) l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
- e) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della legge n. 88/2001.

2. *Al fine di assicurare il necessario supporto per la gestione della delega di cui al presente articolo, la Regione, provvede al trasferimento del personale che ne faccia richiesta, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8 del 17 febbraio 2006.¹*

3. ²

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta Regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni anche su supporto informatico.

Articolo 5

Concertazione

1. La Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all'adozione dei provvedimenti regionali concernenti la gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto da:

- a) Direttore generale del Dipartimento interessato o suo delegato;

¹ Comma così sostituito dal comma 1, art. 16 della l.r. 21 agosto 2006, n. 7

² Comma abrogato dal comma 1, art. 16 della l.r. 21 agosto 2006, n. 7

- b) cinque Sindaci o loro delegati di comuni costieri indicati dall'ANCI regionale;
- c) quattro rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. La Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge insedia il Comitato e ne definisce le modalità di funzionamento.

Articolo 6

Piano di indirizzo regionale

1. La Regione individua nel Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzo del demanio marittimo, di seguito denominato PIR, l'atto di programmazione attraverso il quale:

- a) determina una percentuale non inferiore al 30 per cento delle aree ricadenti sul demanio marittimo di ogni singolo comune rivierasco riservandolo all'uso pubblico ed alla libera balneazione;
- b) stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali;
- c) individua le aree costiere non più fruibili ai fini dell'uso pubblico del mare;
- d) ridefinisce, d'intesa con l'autorità marittima preposta, la delimitazione della fascia di demanio marittimo alla luce delle modificazioni fisiche intervenute;
- e) indica le modalità per l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree di cui alla precedente lettera c) e per l'eventuale cessione ai privati, comunque a titolo oneroso, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni;
- f) prevede l'obbligo per i Comuni, in sede di adozione del Piano di cui al successivo articolo 12, di assicurare gli accessi a mare, la presenza di servizi minimi sia sulle aree in concessione che su quelle libere, la realizzazione dei percorsi di cui al successivo articolo 15, comma 2;
- g) definisce la destinazione di una congrua superficie alle attività di rimessaggio a favore degli addetti alla pesca;
- h) individua le aree a valenza turistica tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), punti 1, 2 e 3 della legge 4 dicembre 1993, n. 494;
- i) individua le modalità per l'attuazione delle attività di cui al successivo articolo 8.

2. Con riferimento alle aree di cui alla lettera h) del precedente primo comma, il PIR deve contenere prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio mediante:

- a) la individuazione dei sistemi territoriali in base a criteri ambientali, economici, sociali e culturali, delineando i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;
- b) la identificazione delle condizioni per rafforzare gli effetti della complementarietà ed integrazione fra i sistemi territoriali individuati, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;
- c) la individuazione delle azioni di salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione dalle calamità naturali;
- d) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti in funzione della localizzazione di:

- I. aeroporti;
- II. porti turistici;
- III. autostrade e itinerari di interesse turistico regionale;

IV. strutture alberghiere, centri residenziali.

*Articolo 7³**Modalità di approvazione del PIR*

- 1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 il piano di utilizzo delle aree del demanio che abbiano finalità turistiche e ricreative (PIR).*
- 2. Ai fini della formazione del PIR la Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5, elabora un documento preliminare e lo trasmette alle Province ed ai Comuni interessati.*
- 3. Ogni Provincia convoca una conferenza di programmazione con i comuni per un esame congiunto della proposta entro 45 giorni dalla data di ricezione.*
- 4. In mancanza di osservazioni, e comunque decorsi 45 giorni dalla data di cui al precedente comma, la Giunta Regionale provvede all'adozione del PIR e lo trasmette al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.*
- 5. Le stesse procedure stabilite dai precedenti commi sono adottate per le varianti al piano approvato.*
- 6. Il PIR ha finalità prettamente programmatica, e non inficia l'aspetto dominicale del demanio marittimo.*

*Articolo 8**Attività Consentite*

1. Salvo quanto disposto dal Codice della Navigazione, dal suo regolamento di attuazione, dalle leggi speciali in materia, dalle ordinanze emanate dal Capo del Circondario Marittimo, con riserva di dare indirizzi con successivi regolamenti in ordine alla garanzia del pubblico utilizzo degli arenili, alla tutela e conservazione degli ambienti marini e litoranei, nelle aree demaniali marittime sulle quali la Regione esercita le funzioni delegate, possono essere anche effettuate:
 - a) ⁴
 - b) interventi sul regime idraulico;
 - c) attività di ripascimento degli arenili soggetti a fenomeni erosivi, effettuato con sedimenti provenienti da dragaggi di fondali marini, con materiali naturalmente depositati sulle spiagge, negli alvei dei corsi d'acqua e ricavati nell'ambito di interventi di manutenzione degli stessi alvei o con altri materiali preventivamente dichiarati idonei;
 - d) attività di bonifica ambientale finalizzate alla difesa del litorale, alla tutela del paesaggio, del suolo e del regime delle acque;
 - e) le attività di cui al successivo comma 3.
2. Devono essere salvaguardate le piante di alto fusto, le alberature e i sistemi vegetali autoctoni.
3. Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate, oltre che per i servizi di

³ Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera c) della l.r. 21 agosto 2006, n. 7

⁴ Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, lettera d) della l.r. 21 agosto 2006, n. 7

interesse pubblico, ai fini di cui all'art. 59 del DPR n. 616/77, anche per la realizzazione delle seguenti attività:

- a) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili anche a cura dei Comuni;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a);
- c) noleggio e rimessaggio di unità da diporto;
- d) campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;
- e) attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
- f) approdi e/o porti classificati di categoria 2°, classe III, aventi funzioni turistiche e da diporto di cui all'art. 4 comma 3 lett. e) della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal DPR 2 dicembre 1997 n. 509 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) campi boa e pontili galleggianti.

Articolo 9 Opere consentite

1. Possono essere realizzati assetti, interventi, installazioni che permettano dai luoghi accessibili al pubblico la visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge.

2. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:

- a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;
- b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;
- c) impianti e manufatti totalmente interrati;
- d) costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggianti o meno su piattaforma in cemento di altezza massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro.

3. Costruzioni e strutture esistenti vengono, su domanda del concessionario, normalizzate alla tipologia indicata nel comma che precede, rilasciando per tale finalità una concessione di durata pari al periodo necessario per l'ammortamento dei costi sostenuti da individuare con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.

4. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.

5. Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente nel rispetto degli obblighi,

*divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013.*⁵

*5 bis. Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime.*⁶

*5 ter. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.*⁷

*5 quater. (abrogato).*⁸

6. La concessione per la realizzazione e l'esercizio di nuovi campeggi non può consentire manufatti e prefabbricati, container, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto che possano essere adibiti ad abitazione anche precaria. Inoltre, gli spazi eventualmente destinati a camper e roulotte devono essere distinti da quelli destinati a tende e bungalow.

7. Possono essere autorizzati interventi comprendenti opere di difficile rimozione solo in quanto necessarie a riqualificare l'ambiente, a migliorare la qualità dei servizi.

Articolo 10

Concessione in uso di beni del demanio marittimo

1. Il PIR, prevede l'autorizzazione, per fini turistici e ricreativi, di occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:

⁵ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 6 aprile 2017, n. 7; precedentemente così recitava:** "Le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'autorità concedente, possono permanere anche per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali."

L'art. 1, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 16 aggiunge successivamente il periodo "nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013."

⁶ **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 6 aprile 2017, n. 7. L'art. 1, comma 2, della l.r. 9 maggio 2017, n. 16 inserisce successivamente le parole** "l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché".

⁷ **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 6 aprile 2017, n. 7**

⁸ **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 6 aprile 2017, n. 7 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 3, della l.r. 9 maggio 2017, n. 16. Il testo originario era così formulato:** "5 quater. Le concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 possono essere revocate dai comuni, senza diritto ad alcun indennizzo a favore dei concessionari, dopo l'approvazione del Piano comunale spiaggia, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del Piano spiaggia medesimo."

- a) che sia comunque garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;
- b) che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica, cui sono comunque destinati i beni demaniali.

2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

3. La Giunta Regionale, nei limiti di cui all'art. 1 secondo comma della Legge 4 dicembre 1993 n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge n. 88/2001, disciplina la durata del rapporto, oltre che la misura del canone di cui al successivo articolo 18, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilire i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.

Articolo 11 Obblighi, divieti e limiti

1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antiersiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica dell'immagine di naturalità regionale delle aree costiere in condizioni di naturalità o di paranaturalità siccome disciplinati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela e l'uso del territorio".

2. Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua. Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.

3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.

Articolo 12 Piani Comunali di spiaggia

1. Il Piano comunale di spiaggia, di seguito denominato PCS, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a:

- a) disciplinare e localizzare le attività di cui al comma 3 del precedente articolo 8 facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione;
- b) individuare e regolamentare le zone di demanio marittimo destinate alle attività di cui al comma 1 del medesimo precedente articolo 8;
- c) indicare:
 - I. le zone di rispetto dalle foci di fiumi, canali e torrenti;

- II. le aree sottoposte a vincolo archeologico;
- III. le aree di riserva paesaggistica già riconosciute;
- IV. le aree destinate a servizi ed infrastrutture, parcheggi, arredo urbano;
- V. le aree non assentibili;
- VI. le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale;
- VII. la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri lineari cinquanta;
- VIII. *le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere.*⁹

2. Il PCS deve essere corredato dai seguenti elaborati:

a. relazione comprendente i dati sulla potenzialità della popolazione utente il demanio marittimo per attività di balneazione e per gli altri usi consentiti, tenendo a riferimento:

- I. il numero delle abitazioni complessivamente occupate nel territorio comunale;
- II. la popolazione residente e quella fluttuante;
- III. il numero dei posti letto (alberghi, villaggi, camping, pensioni etc.);
- IV. planimetria catastale aggiornata con la indicazione della destinazione d'uso di tutte le aree del demanio marittimo occupate sia in concessione, sia abusivamente o che siano oggetto di contenzioso, ivi inclusi gli arenili di nova formazione non ancora riportati in catasto; deve, altresì, essere indicata la linea di battigia catastale e quella attuale, nonché il profilo altimetrico degli arenili, al fine di evidenziare le zone di litorale soggetto ad erosione;
- V. planimetria in scala 1:1000 delle aree demaniali marittime ove è rappresentato lo stato di fatto e quello programmato;
- VI. regolamento e norme di attuazione del PCS.

3. Al fine di consentire il pubblico utilizzo degli arenili destinati alla balneazione è necessario che nel PCS sia prevista la costituzione di sufficienti servitù prediali sui terreni retrostanti il demanio nel rispetto del Codice Civile, fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività ricettive.

Articolo 13

Modalità di approvazione del PCS

1. Il Consiglio comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei PIR, provvede, nell'ambito della pianificazione urbanistica del proprio territorio ed in piena coerenza con il PIR, all'adozione o all'adeguamento, se già provvisti, del PCS e relativo regolamento di attuazione.

2. L'Amministrazione provinciale competente territorialmente approva il PCS, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi dei PIR.

3. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui al comma che precede, la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere nei successivi 30 giorni, si sostituisce al Comune attraverso la nomina di un Commissario ad acta i cui oneri graveranno sul bilancio dei Comuni inadempienti.

⁹ Punto aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e) della l.r. 21 agosto 2006, n. 7.

Articolo 14¹⁰
Norme di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate o comunque rinnovate¹¹:

a) concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale¹²:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, al d.p.r. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

¹⁰Articolo già modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 30 luglio 2010, n. 20 e dall'art.1 della l.r. 29 giugno 2016, n.15. Interamente sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017 n. 16; il testo precedente era così formulato: "Articolo 14 (Norme di salvaguardia) - 1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici, di impianti di pubblico interesse e strutture ricettive che presentino caratteristiche analoghe, per comprovate e documentate esigenze, può essere rilasciata, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla sola stagione estiva 2016, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigendi PCS. L'eventuale autorizzazione temporanea non integra il cosiddetto diritto di insistenza. 2. Per quanto non disposto dalla presente norma si osservano le norme contenute nel Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione."

¹¹ L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 25 novembre 2019, n. 46 aggiunge le parole "o comunque rinnovate". Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 12-29 gennaio 2021, n. 10 (pubblicata nella G.U. 3 febbraio 2021, n. 5), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 46/2019.

¹² L'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 25 novembre 2019, n. 46 sostituisce le parole "concessioni demaniali marittime stagionali" con le parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale". Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 12-29 gennaio 2021, n. 10 (pubblicata nella G.U. 3 febbraio 2021, n. 5), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 46/2019.

- 2) *concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;*
- 3) *concessioni demaniali marittime stagionali dell'area "interposta" o "interclusa" tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del virus da Covid-19, sono autorizzate, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato A, punto A.17, del d.p.r. 31/2017. Le disposizioni di cui al presente numero 3) restano valide e applicabili, sia in assenza che in presenza di PCS approvato, esclusivamente per la stagione estiva 2020.¹³*

c) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 15 Soggetti destinatari

1. Le concessioni di aree ricadenti nel demanio marittimo da utilizzare a fini turistico-ricreativi possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali, previa apposita richiesta, da inoltrare al Comune territorialmente competente, che deve contenere, oltre a quanto previsto nello strumento di pianificazione di cui al precedente articolo 12:

a) l'uso cui si intende destinare la disponibilità in concessione dell'area richiesta;

b) la durata della concessione che non può essere superiore ai sei anni con rinnovo automatico alla scadenza ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 88/2001.

c) su richiesta del concessionario la durata dell'atto concessorio può essere rinegoziata fino ad un massimo di 20 anni in ragione dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario e di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 253, della legge 296/2006 ed in presenza del P.C.S. approvato;

¹³ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 13.

d) gli investimenti di cui alla lettera c) non devono essere inferiori al 50 per cento del valore contrattuale della concessione determinato dalla somma dei canoni, al valore attuale dovuti per il periodo di proroga richiesto. Inoltre, gli investimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre i primi cinque anni dalla data di rilascio dell'atto concessorio rinegoziato. La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto entro i termini indicati nel provvedimento di estensione della durata costituisce motivo di annullamento dell'atto concessorio rinegoziato¹⁴.

2. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.

3. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.

4. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad acquisire, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 3 ed assegnano un termine per la loro attuazione.

Articolo 16 Lega Navale Italiana

1. La Regione riconosce che la Lega Navale Italiana, quale Ente pubblico che svolge servizi di interesse pubblico ai fini della diffusione nell'ambito regionale, in particolare tra i giovani, dello spirito marinaro e della cultura del mare, contribuisce a determinare e a realizzare l'interesse per lo sviluppo e per il progresso delle attività che hanno sul mare e sul litorale marittimo la loro operatività e il loro mezzo di azione, ai sensi degli artt. 1 e seguenti dello Statuto dell'Ente stesso, approvato con Decreto Interministeriale Ministero Difesa e Ministero Infrastrutture e Trasporti del 20 marzo 2003. Inoltre, la Lega Navale Italiana esercita la sua attività sotto la vigilanza dello Stato, e in particolare, dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei trasporti.

2. La Regione prende atto, altresì, che la Lega Navale Italiana è stata individuata, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con Decreto 17 dicembre 2001, quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché è stata riconosciuta sia quale Ente Culturale con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione dell'01/02/1995, sia quale Associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 4 dicembre 2000, n. 383, con Decreto in data 4 aprile 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Al fine di contribuire al migliore perseguimento, da parte della Lega Navale Italiana, delle finalità richiamate nei commi 1 e 2, i Comuni nell'ambito delle proprie competenze in materia di utilizzazione delle aree del demanio marittimo si impegnano, se richiesto, a prevedere nel Piano comunale di spiaggia e negli equivalenti strumenti di pianificazione delle aree stesse, nonché nelle disposizioni di attuazione, una zona del Demanio Marittimo da destinare e da utilizzare per il conseguimento delle finalità proprie della stessa Lega Navale Italiana in sede locale, nell'ambito delle aree di cui all'art. 12, comma 1, alinea VI.

4. Le aree assentite in concessione debbono essere sempre utilizzate dalla Lega Navale Italiana esclusivamente per le proprie finalità istituzionali e con assoluta esclusione di ogni scopo di lucro.

¹⁴Lettere aggiunte dall'art. 30, comma 1 della l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

5. La Lega Navale Italiana presta ogni collaborazione alla Regione, a richiesta di questa, allo scopo di:

- a) contribuire alle iniziative per la protezione dell'ambiente marino e delle acque interne;
- b) concorrere a sviluppare le attività sportive e ricreative in mare, sul litorale marittimo e delle acque interne;
- c) effettuare conferenze e convegni in materia di economia e ambiente marino, di sicurezza in mare e delle acque interne;
- d) sviluppare, in coordinamento con le Istituzioni scolastiche, attività ambientalistiche e di tutela del territorio;
- e) concorrere allo sviluppo e al compimento dei programmi nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado; attivare forme di collaborazione per promuovere progetti di "veloterapia" a favore dei disabili;
- f) concordare con la Regione e con gli Enti locali l'individuazione di ulteriori forme di collaborazione.

Articolo 17

Concorso di più domande di concessione

1. Nel caso di più domande di prima concessione la preferenza è accordata, a parità di garanzie individuate secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del Codice della Navigazione, alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili, e, a condizioni di parità secondo l'ordine temporale di presentazione.

Articolo 18

Procedure per il rilascio delle concessioni

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 18 febbraio 1997, anche:

- a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'inizio della gestione;
- b) l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;
- c) divieto di mutare le attività poste a base della concessione.

2. Il concessionario deve corrispondere annualmente all'ufficio delle entrate competente per territorio, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione, garantendo l'osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all'art. 17 primo comma del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

3. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con Atto di concessione provvede, oltre a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, al deposito cauzionale nei modi previsti dalle leggi vigenti per un importo pari al totale dell'intero tributo regionale di cui alla L.R. n. 1/1971. A tal fine la Regione riconoscerà eventuali convenzioni stipulate dai concessionari con le Associazioni di categoria.

3 bis. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di

evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile.¹⁵

Articolo 19

Valenza turistica e determinazione canoni

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere vincolante della Commissione permanente, in applicazione dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 dei DPR. 24 luglio 1977, n. 616 del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle tipologie di insediamento.

2. La classificazione, su proposta dei comuni, può essere verificata ogni quattro anni.

3. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma precedente, la Giunta Regionale è tenuta, sulla base dei criteri armonizzati ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 616/77, ad accertare i requisiti di alta, normale e minore valenza turistica del territorio costiero, tenendo conto di tutti gli elementi indicati dall'art. 6 comma 1 lettere "a", "b", "c", "d" ed "e" del citato DM 5/8/1998 n. 342.

Articolo 20

Revoca, decadenza, subingresso

1. La concessione demaniale può essere revocata per motivi di interesse pubblico, da parte del Comune e/o della Regione.

2. Il Comune dichiara la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere "a", "b" e "c" del comma 1 del precedente articolo 18:

- a) per omesso pagamento del canone di cui all'articolo 18 comma 2, determinato ai sensi del precedente articolo 19;
- b) per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;
- c) per inottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 15;
- d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.

3. Nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 18, nonché di quelle previste al comma 2 del presente articolo, il Comune fissa un termine entro il quale l'interessato:

¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 16.

- a) può presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano la revoca del provvedimento di decadenza;
 - b) può presentare ricorso presso l'Amministrazione provinciale territorialmente competente in caso di rigetto delle controdeduzioni di cui alla precedente lettera a);
 - c) può provvedere a rimuovere le cause poste a base del provvedimento di decadenza ed in tal caso il Comune ripristina la validità della concessione.
4. Il ricorso di cui alla lettera b) del precedente comma si intende accolto in caso di mancata decisione entro i 30 giorni successivi alla data di acquisizione del ricorso da parte dell'Amministrazione provinciale.
5. Al Concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
6. La Regione provvede alla revoca della concessione in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.
7. Il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie nell'ambito della medesima.
8. La revoca può essere disposta anche per motivi di accertato pubblico interesse, nel qual caso l'Amministrazione concedente, previa istanza dell'impresa interessata, può autorizzare in alternativa, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, una concessione a fini turistico-ricreativi sul litorale di competenza possibilmente di superficie equivalente, fatta salva la riserva di cui al comma 1, VI alinea, del precedente articolo 12.

Articolo 21

Struttura amministrativa regionale

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di cui alla presente legge presso il Dipartimento competente è istituita, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, una struttura operativa con le seguenti funzioni:
- a) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi;
 - b) formazione del catasto del demanio marittimo;
 - c) predisposizione dei documenti di programmazione, e di indirizzo e di pianificazione di competenza regionale;
 - d) verifica di attuazione degli indirizzi regionali;
 - e) consulenza e supporto tecnico-giuridico a favore degli Enti Locali.

Articolo 22

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo date in concessione per le finalità di cui alla presente legge, sono esercitate dal Comune, ferme restando le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il comune adotta rispettivamente i

provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accertino che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Articolo 23

Ricorsi

1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati dagli Enti titolari delle funzioni conferite con la presente legge in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti.

Articolo 24

Cauzione

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell'articolo 17 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) e dell' articolo 54 del regolamento generale della contabilità di Stato.

2. La cauzione viene cointestata alla Regione ed all'Amministrazione marittima affinché ciascun ente sia garantito pro quota circa la osservanza degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, con particolare riferimento, per lo Stato, al versamento dei canoni ed agli oneri per la rimissione del bene in pristino stato allo scadere della concessione e, per la Regione, alle modalità di esercizio dell'attività oggetto di concessione.

3. La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa anche per il tramite delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 25

Difesa delle coste e conservazione delle spiagge

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 8, della legge regionale n. 13 del 17 agosto 2005, sono di competenza dei Comuni costieri:

- a) l'approvazione degli interventi di ripascimento degli arenili con l'esclusione di quelli stagionali per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi;
- b) la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili;
- c) l'approvazione e l'esecuzione diretta degli interventi stagionali di rinascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi.

2. I progetti di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 34/2002 sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.

3. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata.

4. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma 1 in applicazione della vigente legislazione in materia.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della Commissione permanente competente, approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, legge regionale n. 34/2002.

Articolo 26 Norme tributarie

1. *Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla l.r. 1/1971, nella misura indicata dall'articolo 9, comma 1 della medesima legge regionale.* ¹⁶

2. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici *regionali competenti*.¹⁷

*2 bis. Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del d. lgs. 112/1998.*¹⁸

*2 ter. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a imposta sulle concessioni oggetto della presente legge senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è soggetto al pagamento delle tasse e delle sanzioni dovute nella misura prevista per il concessionario inadempiente, salvo il regresso verso il debitore.*¹⁹

3. *I proventi derivanti dal tributo di cui al comma 2, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, sono così ripartiti:*

a) il 60 per cento è devoluto ai comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

*b) il 40 per cento è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.*²⁰

¹⁶ **Comma sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44; precedentemente così recitava:** "1. *Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla legge n. 1/71, nella misura pari al dieci per cento del canone di concessione.*".

¹⁷ **L'art. 5, comma 1, lett. b), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44 sostituisce le parole "competenti, che lo riscuotono per conto della Regione" con le parole "regionali competenti".**

¹⁸ **Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. c), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44.**

¹⁹ **Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. c), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44.**

²⁰ **Comma sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. d), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44; precedentemente così recitava:** "3. *I proventi derivanti dal tributo di cui al precedente comma 2 verranno così ripartiti: a) il 70% sarà destinato ai Comuni interessati, in ragione dell'entrata, quale contributo per i maggiori oneri a loro carico derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreative; b) il 30% sarà utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.*".

3 bis. I comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente.²¹

3 ter. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 3 bis, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.²²

4. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni dei proventi di cui al comma 3, lettera a), nell'UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012, è istituito un apposito capitolo con uno stanziamento commisurato alle somme effettivamente accertate nell'anno precedente.²³

5. L'erogazione di cui al comma 3 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo.²⁴

Articolo 27 Norma transitoria

1. Fino a quando non sarà approvato il PIR di cui al precedente articolo 7, continuano a produrre effetto le concessioni già rilasciate che potranno essere rinnovate, per una sola volta, anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Alle istanze di concessione presentate, il cui iter burocratico è già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuerà ad applicare la normativa precedente.

3. Dall'entrata in vigore della presente modifica ed integrazione alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i., decadono tutte le norme, i regolamenti e gli atti deliberativi in materia in contrasto con la stessa.²⁵

4. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni possono concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte mare sino al massimo del 30 per cento di quello attualmente in essere, alle seguenti condizioni:

- a) sia rispettata la percentuale pari al 30 per cento del fronte mare per la libera fruizione, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione, per il medesimo comparto o la medesima zona omogenea, di ogni singolo comune rivierasco;*
- b) il fronte mare complessivo derivante dall'estensione non sia superiore a 100,00 (cento) metri lineari, fatte salve le attività ricettive alberghiere, i villaggi turistici, i campeggi e le altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, ai fini delle attività inerenti ai servizi*

²¹ Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. d), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44.

²² Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. d), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44.

²³ Comma aggiunto dall'art. 46, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.

²⁴ Comma aggiunto dall'art. 46, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2011, n. 47. Il presente comma è stato poi sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. e), della l.r. 27 dicembre 2016, n. 44; precedentemente così recitava: "5. L'erogazione di cui al precedente comma è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia demaniale."

²⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, l.r. 30 luglio 2010, n. 20.

*di balneazione, che dimostrino, in ragione del numero complessivo di posti letto - o ospiti nel caso di campeggi - disponibili, la necessità di ottenere l'estensione del fronte mare, per il rispetto del necessario distanziamento.*²⁶

*5. L'estensione dell'area concedibile da destinare a zone d'ombra (sdraio/lettini e ombrelloni), anche in deroga alla distanza minima di 50,00 (cinquanta) metri lineari tra adiacenti aree assentite in concessione, è subordinata alla valutazione da parte dei singoli Comuni delle specifiche condizioni geomorfologiche del territorio e delle peculiarità dei luoghi, fermo restando le relative funzioni di vigilanza in capo ai medesimi Comuni disposte dall'articolo 22 e le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.*²⁷

*6. I Comuni sono tenuti ad inviare, al settore regionale competente e all'amministrazione marittima territorialmente competente, una copia di ogni provvedimento di rilascio, o variazione di concessione demaniale marittima adottato, unitamente a schema di calcolo del canone e dell'addizionale regionale.*²⁸

*7. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire la massima semplificazione amministrativa, in applicazione del principio di sussidiarietà, esclusivamente per la stagione balneare 2020, la richiesta al settore regionale competente in materia di demanio marittimo di pareri vincolanti e/o obbligatori, previsti dalla presente legge e/o dal Piano di Indirizzo Regionale, resta a discrezione dei Comuni, fatti salvi eventuali controlli che la Regione si riserva di effettuare.*²⁹

*8. Le disposizioni transitorie di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non sono prorogabili, sono valide esclusivamente per la stagione estiva 2020 e applicabili sia in presenza che in assenza di PCS approvato.*³⁰

Articolo 28 Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

²⁶ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 13.

²⁷ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 13.

²⁸ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 13.

²⁹ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 13.

³⁰ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 13.

4.06. beni ambientali

l.r. 14/2016

1

LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2016 N. 14

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1999, N. 13 (DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DELLA COSTA, RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI, PROTEZIONE E OSSERVAZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E COSTIERO, DEMANIO MARITTIMO E PORTI) E ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 13 (NORME DIRETTE AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE E DELLA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE), IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2016, N. 1 (LEGGE SULLA CRESCITA)

(Bollettino Ufficiale n. 14, del 13.07.2016)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Dopo la lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

“ b ter 1.) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita dagli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, nei seguenti casi:

1) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni;

2) opere di difesa della costa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g), della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni. ”.

2. Alla lettera b quinquies) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “b ter)” sono sostituite dalle seguenti: “b ter 1.)”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 13/1999)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o per deposito di attrezzature su area scoperta,” sono soppresse.

2. Il punto 3 della lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “il Comune nell'atto di concessione indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar;”.

3. Il comma 3 bis dell'articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 13/1999)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 ter della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “50 mq.” sono sostituite dalle seguenti: “80 mq.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 ter della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. Le attrezzature del concessionario, oltre a quelle funzionali all'utilizzo della spiaggia e del mare, possono comprendere anche attrezzature per lo svolgimento di attività di gioco o sportive complementari alla balneazione. Nel caso in cui la spiaggia libera attrezzata abbia una superficie superiore a 2500 mq. e l'utilizzo delle attività complementari sia completamente gratuito, è possibile occupare con tali attrezzature anche una porzione dell'area in concessione che deve rimanere libera ai sensi del comma 1, lettera d), fino ad un massimo di 150 mq. ”.

3. Le modifiche alla l.r. 13/1999 di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano al primo bando di assegnazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione))

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “spiaggia” sono inserite le seguenti: “, dei pontili pubblici”.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 25**NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9**

Bollettino Ufficiale n. 341 del 29 dicembre 2015

INDICE

- Art. 1* - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002
Art. 8 - Inserimento dell'articolo 9-bis nella legge regionale n. 9 del 2002
Art. 9 - Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge regionale n. 9 del 2002
Art. 10 - Disposizioni transitorie
Art. 11 - Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione

*Art. 1**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis) autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo di competenza delle autorità sanitarie ed in applicazione delle disposizioni comunitarie e statali;"

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: "e ter) disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4".

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

"2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite in seduta congiunta la Commissione competente e la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, approva le direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreative. Dette direttive sono approvate previo parere delle strutture tecniche regionali competenti in materia di difesa della costa, degli enti locali interessati, della competente autorità marittima e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, nonché delle associazioni regionali della pesca e dell'acquacoltura, delle associazioni ambientaliste e degli enti parco territorialmente interessati."

4. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

"5. Le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai Comuni competenti per territorio."

*Art. 2**Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002*

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

*"Art. 3**Funzioni dei Comuni*

1. La Regione, sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).

2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'articolo 33 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed in conformità alle direttive regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell'arenile che approvato con le medesime procedure costituisce parte integrante del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica.

3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'articolo 42 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

(Codice della Navigazione), delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;

b) pulizia degli arenili;

c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), della presente legge;

d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;

e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.

4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente.

5. Il Comune può riservare a se stesso, per fini di interesse pubblico, aree del demanio marittimo, nel rispetto delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

6. Qualora il Comune intenda utilizzare le predette aree per finalità diverse da quelle indicate nel comma 5, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione."

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002 è soppressa la lettera d).

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole ", le Province" sono soppresse.

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze."

2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole "le Province" sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna)."

Art. 6

Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 è abrogato.

Art. 7

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole "Le Province e" sono soppresse.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 9-bis nella legge regionale n. 9 del 2002

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Cabina di regia per il distretto turistico della costa emiliano-romagnola

1. La Regione Emilia-Romagna assume il principio del coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati.

2. È istituita una Cabina di regia, quale organo consultivo, avente la funzione di individuare semplificazioni normative ed altre norme di agevolazione amministrativa strettamente correlate alle specifiche esigenze dei Comuni del Distretto turistico balneare, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 17 gennaio 2014 (Istituzione del Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola). La Cabina può altresì proporre misure di carattere organizzativo finalizzate a migliorare l'efficienza delle amministrazioni coinvolte.

3. La Cabina di regia propone alla Giunta regionale le innovazioni normative di cui al comma 2 al fine della loro verifica e sperimentazione, anche nella prospettiva di un eventuale allargamento ad altre zone del territorio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

regionale.

4. La Cabina di regia è composta dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, che la presiede, dall'Assessore regionale competente in materia di affari istituzionali e legislativi, dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia ed urbanistica, dall'Assessore regionale competente in materia di sicurezza territoriale, nonché dai sindaci dei Comuni del distretto e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. I prefetti delle province costiere dell'Emilia-Romagna, sottoscrittori dei protocolli d'intesa preliminari all'istituzione del distretto turistico balneare, sono invitati permanenti.

5. La Giunta regionale, su proposta della Cabina di regia, individua:

- a) un nucleo tecnico, composto da dirigenti e funzionari regionali e delle altre amministrazioni coinvolte a supporto dell'istruttoria e dell'elaborazione delle proposte di cui al comma 2;
- b) una sede di confronto congiunto con le rappresentanze delle categorie economiche e sociali, nonché con le organizzazioni sindacali, del territorio costiero.

6. La legge regionale, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici e della coerenza con le altre azioni regionali di semplificazione, disciplina gli ambiti di applicazione delle misure procedurali ed agevolative costituenti attuazione delle previsioni connesse al Distretto turistico balneare, fatta salva la disciplina dello Stato nelle materie di propria competenza.

7. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia e degli organismi di cui al comma 5 non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa."

Art. 9

Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge regionale n. 9 del 2002

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

Art. 9 ter

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca informazioni su:

- a) le attività svolte;
- b) le concessioni adottate;
- c) le attività di consultazione e confronto;
- d) le attività di cui agli articoli 3, 6, 7, 7 bis.

2. Le strutture competenti della Giunta, delle Agenzie e degli enti regionali competenti per l'attuazione della presente legge si raccordano per la migliore valutazione della presente legge da parte dell'Assemblea legislativa.

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. I Piani dell'arenile che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adottati dai Comuni come Piani operativi comunali (POC), ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), sono approvati, a conclusione del medesimo procedimento, come componenti dei RUE.

Art. 11

Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione

1. Al fine di garantire la continuità amministrativa, nelle more del percorso di attuazione di cui agli articoli 68 e 69 della legge regionale n. 13 del 2015, per far fronte agli oneri connessi al subentro nei contratti e per far fronte alle spese di funzionamento relativi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli nell'ambito delle specifiche missioni e programmi, nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", afferente alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016-2018.

Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche (1)

Numero della legge: 8

Data: 26 giugno 2015

Numero BUR: 52

Data BUR: 30/06/2015

L.R. 26 Giugno 2015, n. 8

Disposizioni relative all'utilizzazione del **demanio marittimo** per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche (1)

Art. 1

(Modifica all'articolo 46 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale)

1. Al comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 13/2007 la parola: "adottato" è sostituita dalle seguenti: "approvato con deliberazione".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 47 della l.r. 13/2007)

1. All'articolo 47 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "al rinnovo," sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative è stabilita in conformità alla normativa statale vigente in materia."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 52 e inserimento dell'articolo 52 bis nella l.r. 13/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) spiagge libere con servizi;"

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) spiagge libere;"

2. Dopo l'articolo 52 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

"Art. 52 bis

(Periodo di apertura delle attività)

1. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del **demanio marittimo** per finalità turistiche e ricreative, l'utilizzazione delle suddette aree ai sensi dell'articolo 52, comma 1, può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione.

2. In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia."

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 53 della l.r. 13/2007)

1. L'articolo 53 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 53

(Esercizio delle attività oggetto di concessione)

1. Lo svolgimento delle attività oggetto della concessione è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP, ove attivato, ovvero alla competente struttura, del comune concedente.
2. La SCIA contiene, in particolare, indicazioni sull'ubicazione della struttura e sul periodo di apertura ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la somministrazione di alimenti e bevande.
3. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi aggiornati e di dotarsi di un proprio spazio web dedicato, sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata.”.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 53 bis nella l.r. 13/2007)

1. Dopo l'articolo 53 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

“Art. 53 bis

(Trasparenza delle concessioni)

1. I comuni sono tenuti a pubblicare, sui propri siti istituzionali, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori e l'imposta regionale dovuta. In particolare, sono pubblicati i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la relativa planimetria, compresi i dati oggetto di pubblicazione nell'albo regionale di cui all'articolo 75, comma 1, lettera m), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, istituito con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 205.
2. La mancata pubblicazione da parte del comune dei dati di cui al comma 1 preclude l'accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai comuni del litorale.
3. I comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 55 della l.r. 13/2007)

1. All'articolo 55 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: “senza la previa dichiarazione d'inizio di attività” sono sostituite dalle seguenti: “senza la presentazione della SCIA”;
- b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
- c) al comma 4 le parole: “da 500 a 1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 2.000 a 4.000 euro”;
- d) al comma 6 le parole: “di cui ai commi 1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 4”.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale provvede, previo parere delle commissioni consiliari competenti per materia, all'adeguamento del regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 11 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari) all'**articolo 52, comma 1, della l.r. 13/2007**, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa **(3)**.
2. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1, per le definizioni di spiagge libere con servizi e spiagge libere, si rinvia ai vigenti articoli 4 e 5 del medesimo regolamento.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1, la Regione provvede all'adozione del piano regionale di utilizzo delle aree del **demanio marittimo**, di cui all'**articolo 46 della l.r. 13/2007** e successive modifiche, di seguito denominato PUA regionale, seguendo la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) durante la fase preparatoria ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche. **(4)**
4. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di utilizzazione degli arenili (PUA) in conformità alle disposizioni contenute nel PUA regionale ovvero ad adeguare, ove necessario, i PUA già

approvati alle suddette disposizioni, entro centottanta giorni dalla relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Decorso inutilmente il suddetto termine, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 13/2007.

5. I comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell'arenile di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tale quota i comuni stabiliscono, nell'ambito del PUA, le modalità ed i criteri attraverso i quali raggiungere la predetta quota. In mancanza di tali presupposti, la Regione rinvia ad ulteriori accertamenti l'approvazione del PUA comunale. Nelle more dell'approvazione o dell'adeguamento del PUA comunale, ai comuni che non rispettano la suddetta quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell'arenile da destinare alla libera fruizione, è sempre fatto divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime anche temporanee o di durata stagionale. Sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l'organizzazione dei servizi alla balneazione non può, in nessun caso, precludere la libera fruizione dell'arenile. (2)

6. I comuni nella pianificazione della quota prevista al comma 5, sono tenuti a garantire, lungo l'arenile di propria competenza, un'equilibrata presenza di spiagge libere e di spiagge libere con servizi. A tal fine, individuano ambiti omogenei nei quali devono essere previste quote di spiagge libere e spiagge libere con servizi pari almeno al 20 per cento in ciascun ambito omogeneo, fermo restando il rispetto della quota di cui al comma 5.

Art. 8 **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Legge pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 30 giugno 2015, n. 52

(2) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 29 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(3) Vedi regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 (BUR 16 agosto 2016, n. 65)

(4) Vedi deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2017, n. 668 "Adozione preliminare della proposta di documento relativo al "Piano regionale di utilizzazione delle aree del **demanio marittimo** per finalità turistiche e ricreative" (art. 46 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13). Procedure di approvazione dei Piani di Utilizzazione degli arenili comunali - Modifica della D.G.R. del 18 novembre 2011, n. 543" (BUR 7 novembre 2017, n. 89, s.o. n. 2)

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
VIII LEGISLATURA
34^a SEDUTA
Martedì 12 giugno 2007

Deliberazione n. 147 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: **Adozione PIR – Piano di Indirizzo Regionale (art. 7 Legge regionale n. 17/2005 «Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo».**

Presidente: Giuseppe Bova

Consigliere – Questore: Gesuele Vilasi

Segretario: Giuseppe Luigi Multari

Assiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 43, assenti 7

OMISSIS

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Sulla e l'intervento dell'Assessore all'Urbanistica Michelangelo Tripodi, essendo stati approvati separatamente i ventiquattro articoli del piano in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione il seguente schema di deliberazione:

«IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 44 del 30 gennaio 2007, con la quale la Giunta regionale ha adottato il Documento di Adozione PIR – Piano di Indirizzo Regionale (art. 7 Legge regionale n. 17/2005.

VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo».

VISTO il parere favorevole della IV Commissione «Assetto di utilizzazione del Territorio» espresso nella seduta del 17 maggio 2007;

DELIBERA

di approvare, nel suo complesso il «Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative (PIR) unitamente alle tabelle allo stesso allegate che si individuano come di seguito:

— Tabella A (requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari);

— Requisiti obbligatori;

— Requisiti facoltativi;

— Tabella B;

— Variazione di concessione demaniale marittima;

— Subingresso di concessione demaniale marittima;

— Autorizzazione ex articolo 45bis, Cod. Nav.;

che si allega alla presente come parte integrante» e deciso l'esito – presenti e votanti 43, a favore 43, ne proclama il risultato:

«IL CONSIGLIO APPROVA»

OMISSIS

Il Presidente F.to: Bova

Il Consigliere – Questore F.to: Vilasi

Il Segretario F.to: Multari

È conforme all'originale

Reggio Calabria, lì 14 giugno 2007

Il Segretario
G. Multari

(segue allegato)

DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1**
Finalità dell'atto

1. Il Piano di indirizzo per l'utilizzo del demanio marittimo costituisce strumento a valenza economica e di indirizzo teso a disciplinare, nell'ambito territoriale della Regione Calabria, le modalità dell'esercizio delle funzioni dei Comuni preposti:

- a) al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- b) alla vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
- c) all'autorizzazione al subingresso nella concessione;
- d) all'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
- e) al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88.

Art. 2
Ambito di operatività

1. Il Piano di indirizzo per l'utilizzo delle aree demaniali marittime, ha valenza di piano di settore e esprime i criteri generali di riferimento per i Comuni nella redazione ed approvazione dei Piani Comunali di Spiaggia equivalenti a piani particolareggiati di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone non in concessione, tipologie di intervento che favoriscano lo sviluppo turistico.



Consiglio Regionale della Calabria

ADOZIONE PIR – PIANO DI INDIRIZZO REGIONALE

(art. 7 Legge regionale n. 17/2005) concernente:

« Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo »

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:

- a) Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PIR), l'atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, con cui vengono fornite ai Comuni le linee-guida per la predisposizione dei propri Piani particolareggiati di utilizzazione per finalità turistico-ricreative delle aree del demanio marittimo non portuale, rientranti nei propri ambiti territoriali di competenza;
- b) Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS), il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PIR, individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico-ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS;
- c) Legge regionale (di seguito denominata Legge), la legge regionale del 21 dicembre 2005 n. 17;
- d) Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Cod. Nav.), il r.d. 30 marzo 1942, n. 327;
- e) Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Reg. Cod. Nav.), il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- f) Battigia, la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
- g) Arenile libero, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra di cui alla lettera b) del presente comma, con una profondità non inferiore ai 5 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze balneari emanate dalle Capitanerie di Porto);
- h) Soggiorno all'ombra, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinate alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;

- i) Servizi di spiaggia, l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine - spogliatoio; servizi igienici e docce; tence e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile;
- j) Stabilimenti balneari, le strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzature per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici (come previsto dalla lettera "f"), ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale;
- k) Concessione demaniale marittima (di seguito denominata anche CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
- l) Demanio marittimo, le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità portuali;
- m) Attività turistico-ricreative, le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art. 1 DPCM 13 Settembre 2002;
- n) Sistema informativo demanio marittimo (di seguito denominato SID), il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.

Art. 4
Piani Comunali di Spiaggia (PCS)

1. I Comuni, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale e d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, redigono i PCS in

conformità alle disposizioni contenute nella Legge e nel presente piano, salvaguardando le CDM esistenti.

2. Il PCS, entro 30 giorni dalla sua approvazione, è trasmesso, per conoscenza, al competente Assessorato della Giunta regionale.

CAPO II PARAMETRI TECNICI

Art. 5

Prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo

Per la libera fruizione e per l'uso pubblico:

1. Nella concessione dei beni del demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività insediate, la possibilità di libero accesso al mare. I Comuni, pertanto, nel rilascio di concessioni o autorizzazioni, sono tenuti a verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti. Nell'ambito dei successivi aggiornamenti del presente Piano, la Regione, di propria iniziativa o su istanza di uno o più Comuni interessati, può formulare ulteriori indicazioni o emanare apposite direttive o linee guida al riguardo.

2. Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.

3. E' consentita la realizzazione di complessi balneari a cura dei Comuni, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera a) della Legge, senza fini di lucro, e comunque relativamente ad una percentuale massima del 5% dei lotti identificati nel PCS.

Per la salvaguardia del litorale dall'erosione:

4. Ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battere dell'onda di mareggiata.

5. L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

Per la tutela dal rischio idrogeologico

6. Nelle zone foci e nelle aree a rischio di frana, la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralzo per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 11 giugno 1998, n. 180 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale ABR, nella seduta del 31 luglio 2002.

7. Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

Usi turistico ricreativi:

8. Ove il Comune preveda la motivata occupazione di parte delle spiagge libere per stabilimenti balneari, fermo restando il rispetto delle procedure fissate dall'articolo 37 del codice della navigazione, riconosce priorità ai titolari di concessioni in tutto o in parte già revocate o in corso di revoca per ragioni di pubblica utilità.

9. Le aree demaniali marittime attualmente destinate a colonia o bagno di beneficenza, qualora cessi l'attività oggetto della concessione, sono prioritariamente restituite all'uso libero o adibite a spiagge libere attrezzate ovvero correlate a progetti complessivi comprendenti il riutilizzo delle attrezzature e degli edifici delle ex colonie per funzioni aventi un riconoscibile interesse pubblico.

10. Le concessioni per gli impianti di balneazione sono subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per gli impianti esistenti si preserverà l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del PCS, per il quale i Comuni dovranno dare immediata

esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.

11. Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.

12. La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile. Sulla base di tale obiettivo i Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, disciplinano la realizzazione delle nuove opere e la riqualificazione di quelle esistenti.

Dipartimento nautico:

13. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all'articolo 2, primo comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 è subordinato al rispetto delle indicazioni contenute nella Legge con riferimento ai porticcioli turistici ed agli impianti nautici minori.

14. Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale. Per il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio il Comune deve redigere un progetto di utilizzo dei pertinenti specchi acquei contenente i parametri quantitativi e qualitativi da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni, la previsione delle necessarie dotazioni e sistemazioni delle aree a terra e, se del caso, la ricollocazione, riorganizzazione o l'eliminazione di gavitelli esistenti. Tale progetto è sottoposto al parere vincolante dalla Regione da rilasciarsi, in coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dal ricevimento dei relativi atti. Con detto parere la Regione stabilisce anche che il rilascio delle successive concessioni avvenga da parte del Comune con l'obbligo della acquisizione del nulla osta di cui all'articolo 6, lettera e). Tale norma non si applica alle autorizzazioni e concessioni per gavitelli ad uso stagionale.

Attività produttive:

15. In coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o

la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare (esempio tipico l'attività cantieristica) o dentro il mare stesso (acquacoltura). Anche in presenza di tali requisiti è comunque da evitare la localizzazione sui litorali e negli specchi acquei di quelle attività che, per dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi, producano rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale o che risultino non armonizzabili con il contesto in cui verrebbero ad essere inserite.

Opere marittime. Ripascimenti:

16. si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno.

17. In relazione ad interventi sulla costa cui consegue la creazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, il Settore Demanio della Regione pub, nell'espressione del parere di competenza di cui all'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, subordinare il rilascio delle nuove concessioni, alla predisposizione da parte dei Comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni; alla predisposizione da parte dei Comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato corredato di un piano di gestione del ripascimento comprovato da atto di asseveramento della copertura degli oneri finanziari, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni; per l'assegnazione del nuovo litorale hanno diritto di preferenza i titolari delle concessioni preesistenti ai quali il fenomeno erosivo ha comportato una sensibile riduzione dell'area demaniale precedentemente assegnata.

Sono esclusi dalla possibilità di rilascio di nuove concessioni gli arenili realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di "ripascimenti protetti", realizzati con l'ausilio di soffolte e opere di difesa.

Art. 6
Indirizzi per la redazione dei Piani Comunali di Spiaggia (PCS)

1. I confini demaniali che individuano l'ambito d'intervento del PIR e dei PCS sono quelli rilevati dalla linea di andamento del confine tracciato dal SID.
2. La redazione del PCS è effettuata nel pieno rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale.
3. Il PCS, a seguito di valutazione delle caratteristiche fisico-morfologiche dell'area costiera:
 - a) individua con cartografia in scala adeguata (1:2000, 1:1000, 1:500), le eventuali zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna regolazione e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi;
 - b) segnala la presenza di vincoli di tipo idrogeologico, paesaggistico, ambientale e archeologico, di Siti di Importanza Comunitaria (c.d. SIC), di protezione speciale, nonché servizi militari o altri obblighi, derivanti dagli strumenti di pianificazione comunali o di area vasta, vigenti o adottati;
 - c) evidenzia l'attuale uso delle aree demaniali, distinguendole secondo le destinazioni ad arenile libero, soggiorno all'ombra, servizi di spiaggia, ed i relativi tipi di gestione (aree libere, aree in concessione, stabilimenti balneari etc.), anche in base alla classificazione degli stabilimenti balneari, di cui all'articolo 18 del presente piano, identificando i singoli lotti già concessi e quelli che possono essere ancora concessi;
 - d) indica le diverse infrastrutture a rete distinte per tipologia d'uso: 1) viabilità di penetrazione; 2) parcheggi; 3) accessi al mare; 4) percorsi pedonali e ciclabili; 5) reti tecnologiche e modalità di scarico;
 - e) disciplina, in considerazione dei diversi ambiti di intervento, il sistema di accessibilità e mobilità interna all'area (percorsi veicolari o di servizio, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, sentieristica naturalistica, collegamenti meccanizzati, accessi per portatori di handicap...) nonché individua le aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, per la cui realizzazione vanno acquisiti i pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalle vigenti norme in materia;
 - f) prevedendo una progressiva riqualificazione, coerente con le attività d'impresa ed economiche, delle strutture esistenti regolarmente

autorizzate, stabilisce, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e delle specifiche caratteristiche morfologiche delle aree costiere, criteri uniformi per ambito omogeneo che disciplinano le dimensioni dei servizi comuni, delle attrezzature a servizio degli stabilimenti e delle pertinenze delle attività, quali l'ufficio del gestore, le cabine-spogliatoio a rotazione, il chiosco-bar, le capanne a noleggio, ecc., al fine di impedire che le costruzioni alterino l'aspetto paesaggistico e precludano la vista verso il mare.

- g) prevede, in caso di particolari esigenze, la possibilità di apportare integrazioni rispetto alle condizioni descritte nella precedente lett. f), mediante conferenza dei servizi convocata dal Comune, con la partecipazione della Regione Calabria.
4. Il PCS garantisce, compatibilmente con l'orografia dei luoghi, il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione. Il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree, nonché la sicurezza della balneazione in mare.

5. Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare, sono fatti salvi i mezzi di soccorso

6. Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le CDM esistenti, il PCS prevede un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 metri lineari di fronte mare. Per particolari esigenze derivanti dall'orografia dei luoghi, i percorsi di accesso al mare, eventualmente ricadenti tra concessioni esistenti, sono accordati prioritariamente, se possibile, nelle aree non in concessione oggetto di pianificazione. Eventuali deroghe possono intervenire sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune che, a tal fine, fornisce la documentazione corredata da relazione tecnica, fotografica e relativa cartografia in scala adeguata, idonea e necessaria a provare le particolari condizioni dell'area costiera le quali impediscano di rispettare gli indirizzi descritti.

7. Nella fascia del soggiorno all'ombra, la distanza fra i punti d'ombra, da centro a centro, è variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste lo stabilimento, secondo i requisiti obbligatori previsti nell'allegata Tabella A.

8. Il PCS prevede il termine, non inferiore a 5 anni, entro il quale, ove necessario, adeguare le strutture insistenti sulle concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche eventuali modifiche e/o integrazioni al PCS successivamente intervenute.

utilizzati - con specifica delle relative larghezze e/o telaii- per le operazioni interessate.

7. La Regione Calabria, allo scopo di pubblicizzare le imprese balneari ed i servizi offerti all'utenza turistica, pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria l'elenco delle imprese balneari ed i suoi successivi aggiornamenti periodici.

Art. 8 Materiali e tecnologie

1. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti architettonici, con le dimensioni stabilite in base a criteri formulati secondo le diverse esigenze dei Comuni, sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente, a:

a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio, pannelli solari);
c) sistemi di biofiltrazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;

d) materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero;

2. Le opere consentite sono quelle previste dall'art. 9 della Legge;

3. Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotta necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardinaria, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

9. I Comuni, prima dell'approvazione del PCS, potranno interessare le Capitanerie di Porto competenti per territorio e la Regione Calabria al fine di istituire le commissioni delimitatrici per determinare la nuova dividenda demaniale.

Art. 7 Standard sui servizi

1. Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,9 metri lineari perpendicolarmente ad essa. I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiale di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie.

2. Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,60 metri lineari e sono realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.

3. Le recinzioni di confine verso terra hanno un'altezza inferiore a 1,5 metri lineari e sono realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare. Fanno eccezione le concessioni poste in zone costiere le cui recinzioni verso terra non ostacolano la visibilità.

4. Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per portatori di handicap. Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico-ricreativa.

5. Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.

6. Per la sistemazione e pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 2 punto 3 della Legge, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per territorio; nella scheda di comunicazione dovrà essere indicato il giorno, l'ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzi

CAPO III
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 9
Procedure amministrative

1. La concessione demaniale marittima costituisce lo strumento basilare per lo sviluppo del turismo e dell'economia regionale ed è rilasciata in conformità del PCS;
2. Le domande per il rilascio, per il subingresso, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM, sono presentate entro il 31 Ottobre o entro 30 giorni dalla approvazione del PCS, alla Regione Calabria, presso i Servizi Provinciali e ai Comuni territorialmente competenti corredate di tutta la documentazione esemplificativa indicata nell'allegata Tabella B, e con le procedure descritte nel presente atto, nel rispetto del R. D. 30 marzo 1942 n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), pena la decadenza delle medesime;
3. Per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, in assenza di variazioni rispetto alla precedente, l'interessato, 90 giorni prima della scadenza, manifesterà la volontà a proseguire l'esercizio;
4. Per l'affidamento a terzi dell'attività o parte di essa, per come previsto dall'art. 45 bis Cod. Nav., il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda;
5. Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
6. I termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati nell'apposito Regolamento comunale o, in mancanza, secondo le prescrizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;
7. Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della imposta regionale, e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti;
8. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore;

9. Il Comune è tenuto ad inviare alla Regione Calabria, all'Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto competente una copia di ogni provvedimento di rilascio, rinnovo o variazione di concessione demaniale marittima adottato;

Art. 10
Rilascio della concessione demaniale marittima (CDM)

1. Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.
2. Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PIR, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e provvede all'acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per tramite del Servizio Provinciale competente.
3. Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso, anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale.
4. Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della Legge, non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7. All'uopo, è sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della Legge, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della Legge, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture.
5. Ove si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità (di cui all'art. 9 comma 2, lett. C) e d) della Legge, la durata (oltre i 6 anni di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 86) o per lo scopo, il responsabile del procedimento pubblica, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, un suo estratto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e degli Uffici circondariali marittimi o Uffici locali marittimi, invitando chi ne avesse interesse a presentare a pena di inammissibilità, entro il termine di successivi giorni 20, ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, o mere osservazioni. Le domande concorrenti vanno pubblicate entro i termini

previsti per la loro presentazione o al più tardi nei 3 giorni successivi: tale presentazione non riapre i termini per la presentazione di ulteriori istanze concorrenti.

6. In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e del DPR 24 luglio 1996, n. 503, sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Qualora, avendo in via principale esperito la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata rispettando i seguenti criteri di valutazione:

a. Predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativi contratti di assunzione, pena decadenza della concessione) e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;

b. Elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, al sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 494;

c. Maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

Art. 11

Rinnovo della concessione demaniale marittima

1. Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art. 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 come modificato dall'art. 10 della legge 10 marzo 2001 n. 88 secondo l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, hanno una durata di sei anni e vengono rilasciate dal Comune, per le concessioni di durata superiore ai sei anni e inferiore a quindici, il titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato della Regione Calabria competente, per le concessioni di durata superiore ai quindici anni vengono rilasciate dal dirigente

generale del competente Assessorato della Regione Calabria. Le concessioni rilasciate, alla scadenza, si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, secondo le procedure amministrative specificate al succitato punto 3 art. 9.

Art. 12

Variazioni oggettive e soggettive alla concessione demaniale marittima

1. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria.

2. Se le variazioni non implicano variazioni volumetriche, sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro 60 giorni, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24, Reg. Cod. Nav..

3. Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.

4. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità.

5. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.

Art. 13

Revoca e decadenza

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della Legge, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della Legge. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.

2. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 comma 3 della Legge.

Art. 14

Criteri generali di valutazione delle istanze

1. Il Comune nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui ai precedenti articoli, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PCS, i seguenti elementi:
 - a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
 - b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - 1) elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - 2) aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
 - 3) accessibilità ai parcheggi;
 - 4) rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - 5) dinamica evolutiva del paesaggio;
 - c) indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
 - d) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
 - e) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.
2. Le richieste già inoltrate e non ancora istruite dalla Regione mantengono la precedenza temporale di presentazione sulle altre che

verranno presentate presso gli uffici comunali e che potranno essere comunque sdegnate nei modi e tempi regolamentati dal PCS;

3. Quanto previsto nell'art. 17 della Legge, dovrà comunque rispettare le procedure indicate all'art. 9 comma 2 del presente Piano, considerando l'ordine temporale di presentazione delle domande pervenute entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

CAPO IV FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 15 Vigilanza e sanzioni

1. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune territorialmente competente il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. e dichiara la decadenza della CDM ai sensi dell'articolo 13 del presente atto;
2. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio anche in situ.

CAPO V CLASSIFICAZIONE E PREZZI

Art. 16 Destagionalizzazione

1. La Regione Calabria promuove la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, e a tal fine auspica l'adozione, da parte dei Comuni della fascia costiera, di apposite ordinanze balneari, nel rispetto dell'articolo 24, comma 2, del presente atto;
2. Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
3. Ai sensi dell'art. 9 comma 5, potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità concorrente e, pertanto, il parere paesaggistico-ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.

Art. 19
Disciplina dei prezzi

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.
3. Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla verifica e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta regionale, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.
7. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.
8. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Calabria e richiama gli estremi di approvazione del presente atto.

CAPO VI
NORME TRIBUTARIE E FINANZIARIE

Art. 20

Canone e imposta regionale sulle concessioni

1. Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che andrà applicata anche sugli importi delle sanzioni relativi agli abusi sulle aree demaniali.

4. Per le concessioni già rilasciate i titolari delle medesime previa comunicazione all'Autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei 30 giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa.

Art. 17
Valenza turistica delle aree demaniali

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 6, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'articolo 6, decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, la Regione individua le aree del territorio da classificare nelle categorie A e B, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base dei criteri del requisito di alta e normale valenza turistica, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
 - a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
 - b) grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri disposti dall'Assessorato regionale al Turismo e Spettacolo per l'erogazione dei contributi ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
 - c) balneabilità delle acque;
 - d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
 - e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.
2. La classificazione, su proposta dei Comuni, sentite le associazioni di categoria, è suscettibile di verifica e modifica ogni 5 anni.

Art. 18
Classificazione degli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla allegata Tabella A.
2. Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall'articolo 19 del presente atto, la classificazione attribuitagli.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 15 del presente atto, il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento

2. La determinazione dei canoni, a modifica di quanto regolamentato con la delibera di Giunta regionale n. 1209 del 6 aprile 1999, dovrà derivare dall'applicazione dell'art. 17 del presente atto.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Sistema Informativo del Demanio - SID

1. Per l'esercizio delle funzioni ed attività sul demanio marittimo, la Regione, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 104, lettera pp) del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, prevedente la gestione condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Sistema Informativo del demanio marittimo (SID), ed in osservanza alle disposizioni contenute nell'accordo sottoscritto in data 26 febbraio 2002 fra il citato Ministero e la Regione Calabria, utilizza il Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID). L'utilizzo del predetto Sistema avverrà secondo il modello organizzativo, le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso e l'aggiornamento dei dati in esso contenuti che saranno definiti in sede di conferenza stato regioni attraverso la sottoscrizione del protocollo di intesa ex art. 6 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, della quale la Regione sarà firmataria.

2. La Regione estende l'utilizzo del Sistema ai Comuni quale strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del loro reale stato d'uso.

Art. 22 Modelli Domanda normalizzati e relativi software di supporto

1. Le domande per la attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo del demanio marittimo devono essere proposte attraverso i modelli normalizzati già approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a quelli che lo stesso dovesse in futuro approvare. Per facilitare la compilazione da parte dei cittadini dei predetti modelli normalizzati nonché la acquisizione degli stessi da parte delle amministrazioni, il Ministero ha reso gratuitamente disponibili i software applicativi di seguito indicati rinvenibili presso il proprio sito internet ovvero quello della Regione Calabria:

- Do.Ri: Domanda Richiedente - utilizzabile dagli utenti privati (richiedenti, concessionari, tecnici abilitati) per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle domande aventi per oggetto l'utilizzazione a vario titolo del demanio marittimo nonché per la generazione del relativo supporto informatico e cartaceo da presentare alla competente amministrazione; esso è scaricabile dai siti internet;

- Do.COL.: Documentazione Centro Operativo Locale - utilizzabile dai C.O.L. (Regioni, Comuni, Capitanerie di Porto) per la acquisizione dei dati contenuti nei modelli domanda normalizzati presentati su supporto cartaceo;

- Ge.Trans.: Gestione Transitorio - utilizzabile dai C.O.L. per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni già assentite.

Art. 23 Avvio del SID

1. In conformità a quanto precede, le singole amministrazioni, per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni già rilasciate fino alla data di effettiva messa in esercizio del Sistema, dovranno, nella fase di avvio del SID, utilizzare il software di supporto Ge.Trans. (Gestione Transitorio) o, alternativamente, richiedere ai titolari delle concessioni in vigore di fornire i predetti dati attraverso l'utilizzo del software di supporto Do.Ri. (Domanda Richiedente).

Art. 24

Disciplina transitoria e finale

1. Il responsabile del procedimento comunica a coloro che hanno presentato istanze per rilascio o rinnovo di CDM, o variazione al suo contenuto, anteriormente all'entrata in vigore del PCS, la necessità di riproporre o adeguarle nel rispetto del PCS e del PIR.

2. I Comuni, sino alla definitiva attribuzione della materia in sede legislativa, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria, emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di loro competenza quali, ad esempio, la regolamentazione della attività ludiche e di intrattenimento.

Tabella A
Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari
(CAP V, Art. 18)

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina: π
- 2 stelle marine: $\pi\pi$
- 3 stelle marine: $\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine: $\pi\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine super: $\pi\pi\pi\pi S$

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c.d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sei requisiti c.d. "facoltativi":

fasce	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	Oltre 12

3. Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche e ricreative sul demanio marittimo, il Sindaco può convocare una conferenza dei servizi, tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali, e individuare disposizioni e specifiche tecniche integrative e di aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali ed il rappresentante regionale della Lega Navale Italiana.

4. Qualora entro 90 giorni dalla ricezione del presente Piano, le Amministrazioni provinciali non abbiano ancora convocato le rispettive conferenze di programmazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge, lo stesso si riterrà favorevolmente acquisito e potrà essere direttamente proposto al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione, e la vigente normativa di settore.

Requisiti obbligatori

n.	Requisito	π	ππ	πππ	ππππ
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree coperte, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10 %	11 % - 15 %	> 15 %
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	3 ml - 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml - 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contentori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	sedia a sdraio	lettino	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Doccia	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 60 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra

Requisiti facoltativi

n.	Requisito	π	ππ	πππ	ππππ	ππππ S
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti	oltre 12 requisiti posseduti
2.	Area giochi per bambini					
3.	Intrattenimento bambini					
4.	Edicola					
5.	Show cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda...)					
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina...)					
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò...)					
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10.	Lingue estere parlate dal personale					
11.	Servizio informazioni turistiche					
12.	Panelli solari per la produzione di energia					
13.	Parcheggio					
14.	Dog parkine					
15.	Connesione a internet e servizio telefonia					
16.	Parti musica					

Tabella B**Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo (Capo III, Art. 9)**

Rilascio di concessione demaniale marittima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso questo Settore o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet¹. 2. Relazione tecnico-illustrativa - asseverata da un tecnico abilitato - dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in n. 7 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti. 3. Elaborati grafici in n. 7 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte: <ol style="list-style-type: none"> a) stralcio catastale in scala 1:1000; b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000; c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500; d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100. 4. Documentazione fotografica dei luoghi. 5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali. 6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia² non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: <ol style="list-style-type: none"> a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
--	--

¹ Ai sensi della Circolare n. 135 del 31/03/03 del Ministero Infrastrutture e trasporti, come definito di concerto con l'Agenzia del Territorio, per opere quali: A) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; B) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; C) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento, in quanto durature e da accatastare, prima della compilazione del Mod. D1 l'interessato è tenuto a prenotare, presso la competente Agenzia del Territorio, gli identificativi catastali (che andranno riportati nell'Allegato 2 al Quadro D del Mod. D1 nei campi ad essi dedicati e che costituiranno identificativi definitivi in sede di accatastamento).

² Ai sensi della normativa antimafia (d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252) il certificato ha validità semestrale. Nel caso in cui la sottoscrizione dell'atto concessorio dovesse avvenire successivamente a tale validità, occorrerà che il concessionario autocertifichi l'assenza di cause ostative in tal senso. Nel caso in cui il valore della concessione sia superiore a € 154.937,06, o per altre motivazioni di opportunità, l'Ufficio è tenuto a chiedere informazioni antimafia al Prefetto ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 252/98, allegando alla istanza copia del certificato CCIAA o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato.

	<p>civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;</p> <p>c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;</p> <p>d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.</p> <p>7. (solamente per la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione) nulla osta paesaggistico-ambientale ai sensi delle leggi n° 1497/39 e 431/85 e della legge regionale 3/95 e s.m.i. e autorizzazione del Capo della competente Circostrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.</p>
--	---

Variazione di concessione demaniale marittima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il Mod. D1, se non è stato mai presentato); 2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it).
--	---

Subingresso di concessione demaniale marittima	<p>Da parte del subentrante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso. 2. In caso di subingresso <i>mortis causa</i>, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti. 3. Copia del documento di identità. 4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi³, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: <ol style="list-style-type: none"> a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
---	---

³ Cfr. nota n. 2.

	<p>5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.</p> <p>Da parte del concessionario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata. 2. Copia del documento di identità. 3. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.
<p>Autorizz. ex art. 45 bis Cod. Nav.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto. 2. Istanza dell'eventuale affidatario. 3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario. 4. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi; 5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi⁴, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l'affidamento e: <ol style="list-style-type: none"> a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari. 6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.

⁴ Cfr. nota n. 2.